

Comune di Balme

Città Metropolitana di Torino

Settore Vigilanza Urbana e Rurale

CONVENZIONE tra il COMUNE di BALME e l'Associazione FARE AMBIENTE LABORATORIO VERDE PIEMONTE ODV per la regolamentazione dei rapporti collaborativi per la prevenzione ambientale e del benessere animale, nonché l'attuazione dei relativi servizi di vigilanza ambientale, con riferimento alla Legge Regionale n°32 del 2/11/1982 ss.mm.ii. e ai Regolamenti COMUNALI, al fine di tutelare l'ecosistema e proteggere Flora e Fauna.

Oggi del mese di giugno dell'anno duemilaventitre nella Casa Comunale,

TRA

- Il Comune di Balme (di seguito denominato Comune), C.F. 83002910012, con sede in BALME (TO), Via Capoluogo n. 139, rappresentato dal Sig. CASTAGNERI Giovanni Battista, nato a Lanzo T.se (TO) il 28/02/1969, domiciliato per la carica presso il Comune (TO) in qualità di Sindaco del suddetto Comune, che interviene nell'esclusivo interesse del Comune e agisce per dare esecuzione alla delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 31. 05. 2023, esecutiva ai sensi di legge;

E

- L'Associazione Fare Ambiente Laboratorio Verde Piemonte ODV (di seguito denominata Associazione), con sede legale in Via Alma Bertolo n°2, 10040 ALMESE (TO), C.F. 97827160017, sezione Provinciale di Torino di FARE AMBIENTE M.E.E. , movimento riconosciuto dalla Comunità Europea - Registro Rappresentanti di Interesse n. 99711034054-72 del 24/08/2010, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con registrazione n.000264 del 11/10/2017;

convenzionata con il Corpo Forestale dello Stato nel 24/09/2014, convenzione rinnovata con il Corpo dell'Arma dei Carabinieri con protocollo d'intesa del 07.11.2017; l'Associazione "Fare Ambiente Laboratorio Verde Piemonte ODV" risulta regolarmente iscritta al RUNTS Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, D.Lgs.n.117 del 03.07.2017 (riordino in merito alla disciplina del volontariato) con numero di Repertorio 40270 in data 22.07.2022 e fiscalmente registrata con atto, presso AGENZIA DELLE ENTRATE di TORINO n° 2013/66663; essa viene ufficialmente rappresentata dal suo Presidente, Signor SURIANO Fiorenzo, nato ad AVIGLIANA (TO) il 26.11.1964, domiciliato per la carica di Presidente in Via Alma Bertolo n°2 ad ALMESE (TO);

PREMESSO che

l'Associazione persegue le seguenti finalità:

! Concorre alla prevenzione dei danni ecologici degli incendi boschivi e degli inquinamenti idrici e atmosferici per fini delle leggi ambientali, sulla caccia e sulla pesca;

! Cura la tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente e dell'equilibrio biologico dell'ecosistema;

! Cura la tutela, salvaguardia e valorizzazione degli animali, della fauna e della flora con particolare attenzione alle specie deboli ed in via di estinzione;

! Cura la tutela, salvaguardia e protezione di specie animali in via di estinzione e anche il soccorso di altri animali dalle cui attività possano derivare effetti benefici sull'uomo;

! Previene le infrazioni alle leggi ambientali, sulla caccia, sulla pesca, sui boschi, sulle bellezze naturali, sulle acque pubbliche, sulle opere idriche, sugli inquinamenti, nonché sulle norme del Codice penale e di tutte le altre leggi speciali e regionali che in qualsiasi modo riguardino il patrimonio naturale nazionale, animale, vegetale, artistico, che comunque attengono ai problemi di inquinamento, di depurazione, di alterazione, di equilibrio biologico e di ecologia in genere;

! Concorre alla prevenzione dei reati relativi all'incolumità ed alla tutela delle persone e della proprietà;

! Collabora su richiesta con le Amministrazioni centrali Regionali e Locali, con il Corpo di Polizia Stato, dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Carabinieri Forestali (con i quali esiste apposita convenzione), Polizia Municipale, Polizia Provinciale ed altri Organismi pubblici, Federazioni, Fondazioni ed Associazioni per la prevenzione e la tutela dell'ambiente, della flora e fauna;

! Attiva la solidarietà per l'opera di tutela, educazione e vigilanza ecologica sull'ambiente, quale servizi reso alla collettività senza scopi di lucro;

DATO ATTO che:

- il D. Lgs. n. 267/2000 definisce all'art.19, le competenze della Provincia in materia ambientale;
- la Regione Piemonte riconosce con apposita legge n. 32 del 2/11/82 la funzione delle Guardie Volontarie per la salvaguardia dell'ambiente e ne favorisce lo sviluppo in concorso con le altre istituzioni pubbliche;
- gli Agenti ed Ufficiali del Corpo delle Guardie Zoofilo Ambientali sono operatori dotati di Decreto di Guardia Giurata rilasciato dalla Provincia di Torino e con Atto di Nomina rilasciata dal Prefetto, previo superamento di appositi corsi di formazione;

RILEVATO che:

il D.Lgs. del 3 luglio 2017, n.117 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Provincie e gli Enti Locali (Art.2 del D. Lgs.117/2017);

VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Urbana Comunale all'art.5 comma 1 del Titolo I che autorizza e lecita le Guardie di Fare Ambiente all'applicazione del suddetto Regolamento Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Rurale all'art.2 comma 1e2 del Capo I , che autorizza le Guardie di Fare Ambiente all'applicazione del suddetto Regolamento;

VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Rurale all'art.82 del Titolo IX che assegna la vigilanza del suddetto Regolamento, in alternativa, al Corpo delle Guardie Zoofilo Ambientali;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Finalità e impegni.

La presente Convenzione ha come oggetto il rapporto di collaborazione tra il Comune e l'Associazione per lo svolgimento di azioni di tutela del patrimonio faunistico ambientale presente nel proprio territorio di competenza, nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. I Volontari e le Guardie Zoofilo Ambientali, esplicano la loro attività senza che ciò dia luogo a costituzione di rapporto di lavoro e le relative funzioni sono espletate a titolo gratuito;

2. L'Associazione si impegna:

- ◆ a vigilare sull'osservanza ed ottemperanza delle leggi finalizzate alla tutela dell'ecosistema e alla tutela degli animali sia con attività di prevenzione che di repressione delle condotte illecite;
- ◆ a prevenire e reprimere le violazioni inerenti la tutela del patrimonio ecologico, faunistico, ambientale e degli incendi boschivi, purché ricomprese nelle potestà tipiche di tale organo di vigilanza;
- ◆ a svolgere altri diversi compiti di vigilanza, prevenzione e tutela da autorizzare di volta in volta in forma scritta dal Comune;
- ◆ a fornire occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento ai propri Volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, secondo modalità da concordare con il Comune e l'Associazione è tenuta ad assicurare che i Volontari partecipino alle dette iniziative.

3. L'Associazione garantisce, per quanto concerne i compiti di vigilanza e di controllo, l'accertamento, nei limiti di quanto definito negli atti individuali di nomina, coi poteri di cui alla legge L.R. 2/11/82 n. 32, di violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie e di disposizioni di legge o di regolamenti, compresi i Regolamenti Comunali, vigenti in materia di protezione del patrimonio naturale e dell'ambiente, nonché di provvedimenti istitutivi di parchi e riserve e dei relativi strumenti di pianificazione e attuazione indicate nelle direttive dello Stato e/o della Regione.

4. L'Associazione, nello svolgimento dei compiti di vigilanza, si impegna a dare immediata segnalazione all'autorità competente, di qualsiasi caso di presunto inquinamento e depauperamento dell'ambiente e nello specifico ai Servizi ARPA e all'Autorità di Polizia Giudiziaria ed in tutte le comprovate situazioni di emergenza ambientale che richiedano il tempestivo intervento degli organi preposti per l'accertamento di eventuali responsabilità ovvero per interventi di bonifica e risanamento.

5. L'Associazione si rende disponibile, nei limiti delle proprie risorse umane, tecniche ed economiche, a collaborare con gli organi preposti in caso di emergenze ecologiche e calamità naturali.

Il Comune si impegna a fornire supporti tecnici per divulgare, anche congiuntamente ad altri organi collegati, informazioni circa gli obiettivi e le modalità dell'attuazione dei servizi stabiliti in Convenzione.

Articolo 2 - Programma di attività.

L'Associazione, impiegando i propri Volontari (in particolare quelli dotati di Decreto di nomina Prefettizia e quelli dotati di Delibera della Città Metropolitana), svolge la propria attività nell'ambito della sua normale programmazione, come predisposta dalla Direzione dell'Associazione in sinergia con il Comando Provinciale delle Guardie di Fare Ambiente di Torino, pur tenendo conto delle proposte di intervento formulate dagli Enti ed organismi aventi competenza in materia ambientale.

Il programma, redatto con cadenza annuale, individua di massima le attività che i Volontari/Guardie dovranno svolgere sul territorio nel corso dell'anno.

Il programma di attività viene predisposto e approvato ogni anno entro il mese di giugno.

Articolo 3 - Volontari.

L'Associazione garantisce che i Volontari/Guardie inseriti nelle attività oggetto della presente Convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, necessarie allo svolgimento dei servizi o delle prestazioni specifiche.

Articolo 4 - Modalità di svolgimento dell'incarico.

L'incarico verrà espletato attraverso un minimo di servizi concordati nel periodo estivo tra il mese di giugno e il mese di settembre della durata minima di 7 (sette) ore consecutive ciascuno, salvo interruzioni occasionali dovute a fattori ambientali avversi.

L'incarico potrà effettuarsi, nei limiti delle disponibilità e nei termini previsti dal presente accordo nei giorni, ore e zone individuate in sinergia tra il referente dell'Amministrazione Comunale ed il Responsabile Interno dell'Associazione.

I giorni e i luoghi indicati, possono comunque essere suscettibili di variazioni, ma gli stessi dovranno sempre essere chiaramente concordati tra Comune e Associazione.

Laddove il servizio venga effettuato in abiti civili i Volontari/Guardie dovranno essere muniti di regolare documento di riconoscimento comprovante la qualifica rivestita.

L'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al referente dell'Amministrazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni dei Volontari/Guardie.

A sua volta, il Comune è tenuto a comunicare immediatamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del servizio.

Articolo 5 - Responsabilità.

I Volontari e le Guardie di Fare Ambiente, in qualità di destinatari della presente Convenzione, durante l'espletamento dei servizi comandati nella giurisdizione del Comune, risultano coperti da regolare copertura assicurativa stipulata dall'Associazione, così come previsto dal D. Lgs. 117/2017 all'art.18, nel caso le stesse risultino vittime di danni, compresi i danni biologici, imputabili o conseguenti all'espletamento dei servizi d'istituto, nonché coperti dal punto di vista della Responsabilità Civile verso terzi per eventuali condotte colpose, durante i servizi predisposti, arrecassero danni, solvibili in sede civile, nei confronti di persone o cose. Eventuali responsabilità civili o penali derivanti da comportamenti posti in essere dai Volontari rimangono a carico dei singoli associati direttamente interessati, con esplicito esonero da ogni responsabilità del Comune e quindi l'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità ed inoltre l'Associazione esonera il Comune da ogni onere od obbligo che non sia espressamente richiamato nella presente Convenzione, né previsto dalla normativa vigente.

Articolo 6 - Attività promozionali.

Per quanto concerne le attività promozionali l'Associazione si impegna, nei limiti delle proprie possibilità, a collaborare con il Comune per lo svolgimento di iniziative pubbliche e comunque finalizzate ad informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche ambientali.

Nello svolgimento delle attività di informazione ed educazione ambientale, l'Associazione si ispira alle leggi vigenti nel nostro paese e agli accordi internazionali sottoscritti in materia ambientale dal Governo Italiano, con particolare riferimento agli accordi di Rio de Janeiro e del protocollo di Kyoto.

Le attività promozionali, alle quali l'Associazione è chiamata a concorrere, vengono precisate ed attuate d'intesa tra le parti, tenuto comunque conto delle scelte e degli obiettivi definiti dall'Associazione e dal Comando Provinciale delle Guardie di Fare Ambiente

Articolo 7 - Referenti.

Il Comune indica quale referente in ordine alla presente Convenzione la figura del Sindaco CASTAGNERI Giovanni Battista, come meglio sopra identificato.

L'Associazione indica quale referente in ordine alla presente Convenzione la figura del Responsabile Interno Alberto Scatolero, con C.F. SCTLRT57P20L219A, nato a Torino il 20 settembre del 1957.

Articolo 8 – Utilizzo locali comunali e rimborso spese.

Il Comune si impegna a fornire all'Associazione, a titolo gratuito, un locale idoneo da utilizzare come sede comunale al fine di ottimizzare la presenza sul territorio, ubicato presso gli edifici Comunali in Via Capoluogo n. 100.

Il Comune garantirà nei limiti e per i fini della presente convenzione, tutto il supporto necessario, ove possibile e previsto, delle proprie strutture.

L'utilizzo dei locali e delle strutture è da intendersi nei limiti e nei tempi della durata dei servizi ed delle attività ad esse correlate, la loro preparazione e programmazione. Per tale utilizzo ne viene data notizia di volta in volta al referente del Comune.

Il Comune corrisponderà un rimborso delle spese sostenute per l'effettuazione dei servizi sul territorio comunale, solo se debitamente rendicontate e documentate fino alla concorrenza di euro 1.000(mille).

Tale somma rappresenta titolo di rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di attrezzature, beni personali e non, necessari per l'effettuazione dei servizi e di tutte quelle attività collegate ai medesimi, nonché per i costi sostenuti dai Volontari/Guardie per il raggiungimento dei luoghi dove verranno di volta in volta svolti i servizi, spese sostenute per la trasferta dei suddetti risultanti in servizio.

Al termine del periodo di svolgimento dei servizi previsti in Convenzione, previa esibizione di opportuno rendiconto, l'Amministrazione valuterà, a suo insindacabile giudizio, in merito all'erogazione della somma in denaro prevista a titolo di rimborso spese. L'Associazione nulla potrà pretendere a riguardo.

Articolo 9 - Esoneri.

L'Associazione esonera il Comune da ogni altro onere od obbligo che non sia stato espressamente richiamato nella presente convenzione né previsto dalla normativa vigente.

Eventuali responsabilità civili o penali causate da comportamenti posti in essere dagli Agenti rimangono a carico dei singoli associati direttamente interessati con esplicito esonero da ogni responsabilità al Comune.

Articolo 10 - Durata e validità della Convenzione.

La Convenzione ha validità dalla data della stipula fino alla conclusione dell'anno solare e cioè fino al 31 dicembre di ogni anno ed è previsto il rinnovo con apposita delibera della giunta comunale. La stessa potrà essere rinnovata di anno in anno, ovvero nuovamente stipulata anche per più annualità, fatta salva la sussistenza dei reciproci interessi e sempre subordinatamente all'approvazione degli strumenti di programmazione economico - finanziaria.

Articolo 11 - Risoluzione.

La presente Convenzione è automaticamente risolta qualora l'Associazione decada dai requisiti previsti dalle Direttive Statali, Regionali vigenti alla data di stipula o quando la stessa non adegui prontamente i propri requisiti alle nuove Normative o Direttive Statali, Regionali in materia.

Il Comune può risolvere la presente Convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico.

In caso di cessazione anticipata rispetto alla scadenza dell'anno del rapporto per qualsivoglia motivo, sarà riconosciuto all'Associazione un indennizzo rapportato ai servizi effettivamente svolti antecedentemente la risoluzione di cui sopra.

L'Associazione dovrà eventualmente liberare i locali occupati entro i successivi trenta giorni.

Articolo 12 - Trattamento dei Dati.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. si informa che i dati forniti nell'ambito della presente Convenzione saranno dal Comune trattati esclusivamente per le finalità connesse. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune.

Articolo 13 – Controversie.

I rapporti tra Comune e Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza e buona fede. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere, non definita amichevolmente, verrà deferita al Tribunale Civile di IVREA.

Articolo 14 – Spese.

La presente Convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 117/2017. Alla registrazione si provvederà soltanto in caso d'uso (art.6 del DPR 131/1986), con spese a carico dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 15 – Disposizioni finali.

Per tutto quanto non previsto, si rimanda al Codice Civile e alle disposizioni di legge in vigenti in materia. Eventuali novelle normative, troveranno applicazione automatica senza la necessità di operare modifiche ed integrazioni. Ogni altra modifica e/o integrazione alla presente Convenzione, d'accordo fra le parti, dovrà seguire lo stesso iter previsto per l'approvazione del presente accordo. Le parti danno atto che tutto quanto precede è conforme alla loro volontà.

Letto, approvato e sottoscritto.

per il Comune di BALME (TO)

Il Sindaco

CASTAGNERI GIOVANNI BATTISTA

per il Laboratorio Verde Piemonte Fare Ambiente

Il Presidente

SURIANO FIORENZO